



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

in persona dei magistrati:

- dott.ssa _____ presidente
- dott. _____ giudice estensore
- dott. _____ giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 18 - 24.12.2020 da

rappresentato e difeso dall'avv. _____ come da procura alle liti allegata all'atto di citazione del 15.1.2020, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in _____

- ATTORE -

CONTRO

rappresentata e difesa dall'avv. _____, come da procura alle liti del 7.4.2021, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in _____

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

in via principale

- 1) dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo pubblicato dal notaio dott.ssa Motto in data 28.3.2019, repertorio 13672 (doc. 4) e per l'effetto, ricostruito l'asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divisionali;
- 2) disporre lo scioglimento della comunione con individuazione dei lotti divisionali e dei conguagli che i condividenti reciprocamente si devono, con particolare riferimento ai seguenti beni:
 - un immobile sito in _____, piano T-S1 (foglio 44, particella 101, subalterno 14, già di proprietà di _____ quota 1/3, e di _____ quota 1/3);
 - un terreno agricolo sito in _____, foglio 20, particella 208, classe 3, superficie in ettari 0.11.30;
 - un terreno agricolo sito in _____, catasto terreni, foglio 20, mappale 191, 0.12.80;
 - n. 1 conto corrente _____ per un importo di 19.964,31 Euro;
 - n. 1 deposito titoli _____;
 - 2 depositi assicurativi _____, a premio unico, sottoscritti dal *de cuius* rispettivamente nel 2007 e nel 2013, per una somma totale di 160.000 Euro:
 - o il primo (n. 50003970541) avente come beneficiari congiuntamente entrambi i figli _____ e _____, per la somma di 60.000 Euro;
 - o il secondo n. 50008331709 dell'importo di 100.000 Euro unicamente intestato, quale beneficiario, a _____;
 - dei seguenti ulteriori beni: coppia di orecchini in oro (doc. 12.1); bracciale in oro (doc. 12.2); orecchini in oro (doc. 12.3); medaglia in ricorrenza del 50° anniversario della vittoria (doc. 12.4); targhetta *A Sua santità Paolo VI* (doc. 12.5); 3 bracciali in oro (doc.12.6); orecchini in oro (doc.12.7); orecchini in oro (doc.12.8); bracciale in oro (doc.12.9); orecchini in oro (doc.12.10); fermaglio in oro (doc.12.11); anello in oro (doc.12.12); orecchini in oro (doc.12.13); collana in oro (doc.12.14);

anello in oro (doc.12.15); 2 spille in oro (doc.12.16); fermaglio in oro (doc.12.17); 3 paia di orecchini/gemelli in oro (doc.12.18) e collana in oro (doc.12.19); 2 ciondoli in oro (doc.12.20); collana in oro (doc.12.21); 2 anelli in oro (doc.12.22); collana in oro (doc.12.23); orecchini in oro (doc.12.24); anello in oro (doc.12.25); collana in oro (doc. 12.26); collana in oro (doc. 12.27); collana in oro (doc. 12.28); collana in oro (doc. 12.29); anello in oro (doc. 12.30, orecchini d'oro (doc.12.31); oggettistica in oro (doc. 12.32); anello con catena in oro (doc. 12.33); fermaglio in oro (doc. 12.34); bracciale in oro (doc. 12.35); fermaglio in oro (doc. 12.36); ciondolo in oro (doc,12.37); ciondolo in oro (doc. 12.38); ciondolo in oro (doc. 12.39); ciondolo in oro (doc. 12.40); orologio da polso in oro (doc. 12.41);

con la precisazione che nell'asse ereditario devono essere ricompresi anche i prelievi dai conti correnti e dalle polizze effettuati da _____, e amministrati dalla convenuta che non risultino giustificati;

in via subordinata (e salvo gravame), previa collazione, con ricostruzione dell'asse ereditario, tenuto conto del testamento olografo Notaio _____ in data 28.3.2019, repertorio numero 13572, ricostruito l'asse ereditario:

- 3) ridurre le disposizioni testamentarie nei limiti della legittima cui ha diritto l'attore pari a 1/3 dell'intero asse ereditario;
- 4) disporre la divisione o lo scioglimento della comunione con individuazione dei lotti divisionali e dei conguagli che i condividenti reciprocamente si devono, con particolare riferimento ai seguenti beni:
 - un immobile sito in _____, _____, piano T-S1 (foglio 44, particella 101, subalterno 14, già di proprietà di _____, quota 1/3, e di _____, quota 1/3);
 - un terreno agricolo sito in _____, _____, catasto terreni, foglio 20, particella 208, classe 3, superficie in ettari 0.11.30;
 - un terreno agricolo sito in _____, _____, catasto terreni, foglio 20, mappale 191, 0.12.80;
 - n. 1 conto corrente _____, per un importo di 19.964,31 Euro;
 - n. 1 deposito titoli _____

- 2 depositi assicurativi _____) a premio unico, sottoscritti dal *de cuius* rispettivamente nel 2007 e nel 2013, per una somma totale di 160.000 Euro:
 - o il primo (n. 50003970541) avente come beneficiari congiuntamente entrambi i figli _____ e _____, per la somma di 60.000 Euro;
 - o il secondo n. 50008331709 dell'importo di 100.000 Euro unicamente intestato, quale beneficiario, a _____.

- dei seguenti ulteriori beni: coppia di orecchini in oro (doc. 12.1); bracciale in oro (doc. 12.2); orecchini in oro (doc. 12.3); medaglia in ricorrenza del 50° anniversario della vittoria (doc. 12.4); targhetta *A Sua santità Paolo VI* (doc. 12.5); 3 bracciali in oro (doc.12.6); orecchini in oro (doc.12.7); orecchini in oro (doc.12.8); bracciale in oro (doc.12.9); orecchini in oro (doc.12.10); fermaglio in oro (doc.12.11); anello in oro (doc.12.12); orecchini in oro (doc.12.13); collana in oro (doc.12.14); anello in oro (doc.12.15); 2 spille in oro (doc.12.16); fermaglio in oro (doc.12.17); 3 paia di orecchini/gemelli in oro (doc.12.18) e collana in oro (doc.12.19); 2 ciondoli in oro (doc.12.20); collana in oro (doc.12.21); 2 anelli in oro (doc.12.22); collana in oro (doc.12.23); orecchini in oro (doc.12.24); anello in oro (doc.12.25); collana in oro (doc. 12.26); collana in oro (doc. 12.27); collana in oro (doc. 12.28); collana in oro (doc. 12.29); anello in oro (doc. 12.30, orecchini d'oro (doc.12.31); oggettistica in oro (doc. 12.32); anello con catena in oro (doc. 12.33); fermaglio in oro (doc. 12.34); bracciale in oro (doc. 12.35); fermaglio in oro (doc. 12.36); ciondolo in oro (doc,12.37); ciondolo in oro (doc. 12.38); ciondolo in oro (doc. 12.39); ciondolo in oro (doc. 12.40); orologio da polso in oro (doc. 12.41);

con la precisazione che nell'asse ereditario devono essere ricompresi anche i prelievi dai conti correnti e dalle polizze effettuati da Bettani Angelo e amministrati dalla convenuta che non risultino giustificati;

in ogni caso

- 5) ordinare a _____ di rendere il conto dei beni amministrati per conto di _____ a partire dall'anno 2010, condannandola al versamento in favore dell'attore delle somme non giustificate, che si quantificano nell'importo risultando in corso di causa

- e di giustizia, oltre interessi a norma dell'articolo 1284 c.c. e rivalutazione monetaria (se dovuta), tenuto conto degli artt. 253 e ss. c.p.c.;
- 6) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Competente Conservatoria dei registri immobiliari e i necessari adeguamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio;
 - 7) con vittoria delle spese del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri di legge;

in via istruttoria

- 8) reitera l'istanza di rinnovazione della c.t.u. grafologica, di sostituzione del c.t.u. e di convocazione del c.t.u. a chiarimenti sulle osservazioni già svolte dal c.t.p. e fatte proprie dalla presente difesa e allegate alla c.t.u., che non abbiano avuto compiuta risposta; sul punto si riporta alla memoria autorizzata 8.2.2023 e al verbale di udienza del 30.11.2022;
- 9) reitera l'istanza di prova orale dedotta nella memoria 183, comma 6 n. 2), c.p.c., in data 30.5.2021 e nella memoria di replica 183, comma 6 n. 3), c.p.c., in data 30.6.2021; reitera anche l'istanza di ammissione di c.t.u., già chiesta nella memoria 183, comma 6 n. 2), c.p.c. in data 30.5.2021, volta alla ricostruzione dell'intero asse ereditario (con individuazione di tutto l'attivo della massa ereditaria, conti, polizze e altri beni mobili), che tenga conto dei prelievi di ; il perito deve inoltre accertare ai fini dell'individuazione dell'asse ereditario, le somme ingiustificatamente prelevate dal 2008 in poi dal conto corrente di e dalle polizze (gestiti da) sino alla data del decesso, di cui la convenuta non abbia saputo offrire adeguate giustificazioni, definendo la situazione dare / avere tra i coeredi; la c.t.u. deve infine procedere all'individuazione dei lotti divisionali e dei conguagli che i condividenti reciprocamente si devono; alla predisposizione del progetto divisionale delle quote;
- 10) reitera l'istanza di ordine di esibizione a delle condizioni del contratto n. 50003970541 e n. 50008331709; si oppone, ove reiterate, alle istanze istruttorie *ex adverso* (prova orale e ordine di esibizione delle buste paga) per i motivi dedotti nella memoria 183, comma 6 n. 3), c.p.c. in data 30.6.2021.

per _____

nel merito

- 1) respinta ogni avversa e contraria domanda, istanza e difesa, e ferma la dichiarata mancata accettazione del contraddittorio;

in via riconvenzionale

- 2) accertata e dichiarata la validità del testamento olografo 28.4.2008 di _____ pubblicato dal notaio _____, disporre lo scioglimento della comunione attribuendo 2/3 a _____ e 1/3 a _____ quanto ai beni relitti, valutati gli immobili _____ (interno 208 già di proprietà delle parti per 1/3 ciascuno) come da c.t.u. arch. _____ conto corrente n. 79546189 I _____ giacenza data di smobilizzo (19.964,31 Euro alla data del decesso) e quanto all'oro in 10.050 Euro di cui 3.350 Euro pari a 1/3 da riconoscere a _____ stante l'assegnazione integrale dell'oro a _____ ni come concordato dalle parti a verbale di udienza 6.6.2024;
- 3) accertare e dichiarare l'obbligo di collazione da parte di _____ per le somme donategli dal padre pari a 9.038 Euro (17.500.000 Lire) come documentato in atti: accertato e dichiarato che _____ ha percepito dalla figlia _____ il 50% dell'affitto di _____ quindi oltre la sua quota di 1/3 relitta dal novembre 2017 al rilascio pari a 1.499,85 Euro, disporne il rimborso a favore di _____ oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- 4) accertato e dichiarato che _____ ha pagato con denaro proprio debiti ereditari per un totale di 13.300,38 Euro, come documentato in atti, disporne *ex art. 752 c.c.* il rimborso da parte di _____ a favore della stessa quanto a 1/3 pari a 4.433,46 Euro, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- 5) disporre la redazione di un progetto divisionale in lotti che tenga conto delle quote di legge spettanti alle parti, delle superiori richieste monetarie con compensazione per l'importo concordato di 3.350 Euro a favore di _____ per 1/3 dell'oro da assegnarsi per l'intero a _____
- 6) condannare _____ al rimborso di 854 Euro a favore di _____ da questa versate ad _____ per la mediazione obbligatoria avviata dall'attore e in-

terrotta senza giustificato motivo dall'avv. _____, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;

- 7) condannare _____ alla sanzione *ex art. 8, comma 4bis*, d. lgs. n. 28/2010 per aver abbandonato e interrotto senza giustificato motivo la procedura di mediazione obbligatoria dal medesimo avviata e stante la sua mancata personale partecipazione agli ultimi due incontri;
- 8) condannare _____ al rimborso di 2.188,68 Euro a favore di _____ ni per spesa c.t.u. grafologica dott.ssa _____ (doc. 42);
- 9) ordinare al competente Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
- 10) condannare _____ al pagamento delle spese di lite integralmente rifuse da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* a favore dell'Avv. _____

in via istruttoria

- 11) si oppone alla richiesta di rendiconto perché non ha affatto gestito i beni / conti paterni, come documentalmente dalla stessa dimostrato (assegni fronte / retro Poste prodotti), e prima ancora perché difetta *in toto* valida allegazione e prova da parte dell'attore di tale richiesta;
- 12) si oppone alla richiesta *ex art. 210 c.p.c.* di esibizione delle condizioni polizze vita in quanto irrilevanti, ininfluenti e comunque prive di rilievo essendo noti i beneficiari, comunque non in possesso della medesima;
- 13) si oppone alla richiesta di c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario / prelievi, del tutto inammissibile in quanto esplorativa e infondata, in mancanza di valida allegazione e assolvimento sul punto dell'onere a carico dell'attore;
- 14) si oppone alla convocazione del c.t.u. dott.ssa _____ chiarimenti, al supplemento e rinnovazione della c.t.u. grafologica in quanto la relazione peritale agli atti è completa ed esauriente sotto ogni profilo, compresa la risposta ai rilievi di parte attrice; si deve ritenere pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo novembre 2004 - luglio 2008 della badante _____ con _____, moglie dell'attore) per mancata specifica contestazione della circostanza *ex art. 115 c.p.c.* da parte dell'attore, che nella memoria n. 3 ha riconosciuto che trattasi di fatti risalenti a dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio dando quindi implicitamente

atto dell'esistenza del citato rapporto di lavoro, per cui non si insiste nell'ordine di produzione ex art. 210 c.p.c.;

- 15) chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c.;
- 16) si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti da _____ richiamata la memoria n. 3, perché tutti inammissibili in quanto generici e non circostanziati, inconferenti e irrilevanti, contenenti giudizi non demandabili al teste; nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede prova contraria con i testi indicati.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 18 - 24.12.2020 _____ conveniva in giudizio la sorella _____ ed esponeva quanto segue.

_____ e _____ erano i figli di _____ deceduto a Milano il 25.10.2017.

In seguito della morte del padre si era costituita una comunione ereditaria tra lui e la sorella, avente ad oggetto i seguenti beni:

- quota di 1/3 della proprietà di un immobile sito in _____ (ulteriori contitolari erano _____, per la quota di 1/3, e _____ per la quota di 1/3);
- quota di 1/3 della proprietà di un terreno agricolo sito in _____ (ulteriori contitolari erano _____, per la quota di 1/3, e _____ per la quota di 1/3);
- proprietà di un terreno agricolo sito in _____
- giacenza del conto corrente n. 79546198, aperto presso _____ e recante un saldo attivo nell'ottobre 2017 di 19.946,31 Euro.

Vi erano inoltre due depositi assicurativi sottoscritti dal *de cuius* per un importo totale di 160.000 Euro:

- il primo avente come beneficiari congiuntamente entrambi i figli _____ per la somma di 60.000 Euro;
- il secondo dell'importo di 100.000 Euro avente come beneficiaria unicamente _____

_____ era in possesso di oggetti d'oro e monili dettagliatamente elencati nei documenti da 12.1 a 12.41.

In data 28.3.2019 era stato pubblicato, su richiesta di _____, un testamento olografo apparentemente riferibile ad _____, datato 28.4.2008, con il quale il *de cuius* lasciava alla figlia _____ tutta la sua parte del "terreno di _____", "tutto l'oro rimasto", "tutti i soldi che rimangono" e la sua parte di appartamento, giardino e cantina oltre a tutto quanto vi si trovava all'interno ("mobili, oggetti e quadri").

Il testamento del 28.4.2008 era nullo per difetto di autografia, in quanto non era stato redatto dal *de cuius*, o comunque annullabile in quanto redatto in momenti differenti, con interpolazioni di persone estranee, come emergeva dal parere grafotecnico richiesto da parte attrice a una propria consulente.

Anche la tempistica della pubblicazione - effettuata a distanza di quasi due anni dal decesso di _____ - era un elemento di fondato sospetto in ordine alla genuinità della scheda testamentaria.

L'invalidità del testamento comportava l'apertura della successione legittima, con devoluzione del patrimonio ereditario - previa quantificazione in dettaglio dello stesso - ai chiamati all'eredità secondo le quote previste dall'art. 581 c.c.

_____ era tenuta alla presentazione del rendiconto quale soggetto responsabile della gestione del patrimonio del *de cuius*, nonché alla collazione mediante imputazione di quanto ricevuto per effetto (i) di numerosi prelievi di somme di denaro dai conti correnti intestati al padre nel periodo 2008 - 2017, (ii) delle polizze assicurative stipulate da _____ e (iii) della riscossione della polizza di cui era unica beneficiaria.

Parte attrice chiariva di non avere ricevuto nulla per donazione.

Nella denegata ipotesi in cui il testamento fosse stato ritenuto valido, lamentava di essere stato pretermesso, con lesione della propria quota di riserva, pari a 1/3. Chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie e lo scioglimento della comunione ereditaria.

_____ costituiva con comparsa depositata in data 7.4.2021.

Contestava gli assunti avversari ed evidenziava che il testamento del 28.4.2008 era perfettamente valido ed efficace.

Non aveva mai gestito il patrimonio del padre e non era quindi tenuta alla presentazione del conto della gestione. I prelievi indicati dall'attore non potevano essere ricondotti a lei e comunque non ne aveva tratto alcun profitto.

Quanto ricavato dall'incasso della polizza assicurativa non rientrava nella massa ereditaria in quanto prestazione ricevuta *iure proprio* e non *iure hereditatis*.

Ammetteva di essere in possesso dei preziosi elencati dall'attore e prestava il suo assenso a una valorizzazione convenzionale degli stessi.

L'attore aveva ricevuto consistenti elargizioni liberali dal padre, come da elenco di cui al documento 9, che era tenuto a imputare all'asse ereditario.

Riconosceva il diritto del fratello alla quota di riserva pari a 1/3 dell'asse ereditario.

era comunque tenuto a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di canone di affitto dell'appartamento oggetto di comunione ereditaria.

Riferiva di essersi fatta carico di vari debiti ereditari, dettagliatamente elencati, dei quali chiedeva il rimborso.

Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e, in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione ereditaria, il riconoscimento della responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.* e la condanna dall'attore al pagamento della sanzione di cui all'art. 8, comma 4bis, d. lgs. n. 28/2010 per aver interrotto il procedimento di mediazione.

Nel corso del processo venivano disposte una perizia grafologica sul testamento e una perizia avente a oggetto la determinazione del valore di mercato delle unità immobiliari oggetto di causa.

Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 7.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..

2. La domanda di accertamento della nullità del testamento del 28.4.2008 non è fondata.

La c.t.u. espletata in corso di causa ha consentito di appurare che *“il testamento datato 28.4.2008 è del tutto autografo e attribuibile alla mano di [redacted] deceduto il 25.10.2017”*.

Più precisamente dalla perizia emerge che *“seppur il testamento indagato sia stato vergato con due diversi mezzi scrittori, le concordanze di scrittura sopra descritte, spesso anche di natura neurofisiologica, e quindi intimamente connesse alla struttura biologica di chi ha*

scritto, evidenziano la presenza di una sola gestualità grafica, agita allo stesso modo sia nel grafismo vergato a inchiostro nero, che in quello vergato a inchiostro blu. L'intero documento quindi è stato redatto da una sola persona scrivente" e che "le convergenze grafiche riscontrate tra il grafismo autografo del signor [redacted] e la scrittura della scheda testamentaria permettono di concludere per la completa autografia di quest'ultima".

L'elaborato peritale - completo, coerente e immune da vizi logici - è integralmente condiviso dal Collegio, con conseguente richiamo del suo percorso argomentativo, anche con riferimento alla puntuale confutazione delle osservazioni presentate dal c.t.p. di parte attrice, osservazioni da ritenere - nel loro complesso - smentite dalle argomentazioni del perito (v. in particolare, pag. 72 e ss. della relazione peritale).

Le osservazioni svolte dal c.t.p. dell'attore sono riferite ai seguenti profili.

(i) Differenza morfologica e di tratto nella comparazione di alcuni percorsi scrittori autografi rispetto ad altri omologhi presenti nel testamento in verifica.

Il c.t.u. ha replicato su tale specifico punto evidenziando - con specifico riguardo ad alcune scritture in comparazione - che *"non solo condividono lo stesso progetto motorio e mostrano le stesse incertezze e sconnessioni dalla traiettoria immaginaria, ma essendo vergate con due penne diverse, che lasciano un segno inchiostrato differente, mostrano comunque "irregolarità" e striature di tracciato negli stessi punti e costituiscono la dimostrazione di un'analogia, malferma, conduzione del gesto scrittorio, la cui imitazione è impossibile"*.

(ii) La presenza di segni di matita sul foglio su cui è stato redatto il testamento indagato e della riga di appoggio della firma in calce al testamento.

La presenza di questi elementi è stata correttamente ritenuta irrilevante rispetto ai fenomeni di artificiosità di cui normalmente tali tracce possono essere forieri, fenomeni del tutto assenti sul documento indagato, come risulta anche dall'ispezione del testamento esposto a luce trasmessa condotta in sede di operazioni peritali.

(iii) L'utilizzo di documenti di provenienza non ufficiale, aventi un valore relativo quando usati come documenti comparativi.

Sul punto è sufficiente rilevare che tutti i documenti utilizzati come scritture di comparazione erano presenti nei fascicoli di parte e non hanno formato oggetto di alcuna contestazione.

Ne consegue che, alla stregua dei rilievi che precedono, il testamento di _____ datato 28.4.2008 e pubblicato in data 28.3.2019 deve essere considerato interamente scritto e sottoscritto di proprio pugno da _____.

La domanda di nullità svolta da _____ deve essere pertanto respinta con la conseguente conferma dell'apertura della successione testamentaria con _____.

3. Quanto all'assolvimento di un obbligo di rendiconto da parte di _____, derivante - secondo la tesi dell'attore - dall'attività a lei affidata di gestione degli affari del *de cuius*, non vi è prova del fatto che parte convenuta abbia ricevuto alcun mandato gestionale da parte di _____.

Parte attrice si è limitata sul punto a fornire alcuni elementi indiziari quali (i) l'ubicazione della filiale della Banca in cui il *de cuius* aveva aperto il conto corrente, (ii) il luogo di recapito - ovvero la residenza di _____ - degli estratti di conto corrente e (iii) il luogo in cui sono stati effettuati la maggior parte dei prelievi. Tali circostanze fattuali non sono però sufficienti a suffragare la tesi dell'esistenza di un mandato generale conferito dal padre alla figlia, dovendosi piuttosto rilevare il difetto di qualunque riscontro documentale di un titolo idoneo a giustificare l'esistenza in capo alla convenuta di una responsabilità per la gestione del patrimonio di _____.

Ne consegue, in definitiva, che _____ non è tenuta alla presentazione di un rendiconto di gestione del patrimonio del *de cuius*.

4. È ora necessario effettuare la riunione fittizia, in modo da procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario e al conseguente calcolo della porzione disponibile, in conformità alle previsioni dell'art. 556 c.c., in base al quale per determinare l'ammontare della quota di cui il *de cuius* poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti; si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

5. Non vi è disputa tra le parti sull'esatta identificazione dei beni relitti.

Il compendio ereditario è innanzitutto composto dai seguenti immobili:

- quota di 1/3 della proprietà di un immobile sito in _____, piano T-S1, identificato in catasto al foglio 44, particella 101, subalterno 14; per quanto riguarda la quota residua di 2/3, ne sono attualmente titolari in misura uguale _____ (quota di 1/3) e _____ (quota di 1/3);
- quota di 1/3 della proprietà di un terreno agricolo sito in _____ identificato in catasto al foglio 20, particella 208, classe 3, superficie in ettari 0.11.30; per quanto riguarda la quota residua di 2/3, ne sono attualmente titolari in misura uguale _____ (quota di 1/3) e _____ (quota di 1/3);
- un terreno agricolo sito in _____, identificato in catasto al foglio 20, mappale 191, 0.12.80;

L'elaborato peritale, non contestato dai c.t.p., ha acclarato che il valore attuale dell'immobile di _____ è pari a 228.459,05 Euro, quello dei terreni è - rispettivamente - per il subalterno 191 di 962,21 Euro e per il subalterno 208 di 849,45 Euro.

Considerato che il *de cuius* era proprietario solo di una quota di 1/3 dell'appartamento di _____ e del terreno subalterno 208, nonché dell'intera proprietà del terreno subalterno 191, il valore complessivo degli immobili appartenenti all'asse ereditario è stimabile in 77.398,38 Euro (76.153,02 + 962,21 + 283,15).

A tale importo deve essere aggiunto quello del saldo attivo dei conti correnti intestati al *de cuius* - 19.946,31 Euro - nonché quello del controvalore dei gioielli, sui quali le parti concordano e che quantificano in 10.050 Euro

Il *relictum* è pertanto pari a **107.394,69 Euro** (77.398,38 + 19.946,31 + 10.050).

6. L'attore chiede l'imputazione all'asse ereditario di quanto ricevuto da _____ con l'incasso delle polizze assicurative sottoscritte dal *de cuius* a suo favore, e dei prelievi effettuati e degli assegni negoziati sui conti correnti di _____ dal 2008 al 2017, sostenendo che tali somme sono state tutte ricevute dalla convenuta a titolo di donazioni / liberalità disposte dal *de cuius* in favore della figlia.

In merito ai prelievi effettuati dal conto corrente e degli assegni emessi negli anni 2008-2017, per quanto concerne la quasi totalità delle movimentazioni indicate, non emerge la prova che queste siano state, in primo luogo, effettuate a opera di parte convenuta, né soprattutto e tantomeno che siano state rivolte a suo favore.

Un unico bonifico tra quelli rilevati in uscita dal conto corrente del *de cuius* risulta effettuato a favore della figlia ¹ ..., per un importo di 15.000 Euro in data 28.8.2014 e con la causale “*personale*”.

Parte convenuta non ha provato l'esistenza di alcun titolo idoneo a giustificare tale versamento di denaro in suo favore, ed è quindi del tutto logico ritenere che si sia trattato di una dazione liberale e, in quanto tale, da imputare all'asse ereditario, segnatamente nel c.d. *donatum*.

Quanto alle somme riscosse da parte convenuta dalle polizze assicurative stipulate dal *de cuius*, anche se è pacifico che i proventi siano stati incassati *iure proprio* e non *iure hereditatis*, è comunque consolidato l'orientamento interpretativo della Suprema Corte - che questo Tribunale condivide e recepisce - secondo il quale le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a prova contraria, come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse e che è il pagamento del premio costituisce il c.d. “negozio mezzo” (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione) (cfr. Cass. Civile, sez. II, sent. n. 29583 del 22.10.2021).

Ne consegue che i premi versati da ... i al momento della stipula dei contratti di assicurazione in esame devono essere considerati l'oggetto di una liberalità.

Per la prima polizza, avete come unico beneficiario ... sono stati inizialmente versati 100.000 Euro, con successivo prelievo da parte del *de cuius* di 30.000 Euro. Per la seconda polizza, avente come beneficiari in eguale misura ... e ..., sono stati inizialmente versati 60.000 Euro con successivo prelievo da parte del *de cuius* di 20.000 Euro.

In applicazione dei principi interpretativi sopra indicati, devono essere imputati al *donatum* i versamenti (netti) di, rispettivamente, 70.000 Euro e 40.000 Euro, da sommare al *relictum*, come sopra già quantificato.

La domanda di parte attrice di accertamento della consistenza del *donatum* deve essere pertanto parzialmente accolta, con ricomprensione in tale componente dell'asse ereditario delle somme donate in vita da ... ai due figli per l'importo totale di **125.000 Euro** (15.000 + 70.000 + 40.000).

7. In via simmetrica e opposta, parte convenuta ha chiesto l'imputazione all'asse ereditario delle somme ricevute a titolo di liberalità dal fratello _____, allegando a tale scopo un documento riepilogativo dei "regali" fatti dal padre _____ all'odierno attore.

Come ammesso dalla stessa convenuta, tale documento è stato redatto dalla badante del *de cuius* e non può assumere, di per sé, alcun valore probatorio delle donazioni asseritamente effettuate da _____ i in favore del figlio _____. Le cifre ivi riportate non trovano peraltro alcun riscontro estrinseco, neppure all'esito di una comparazione con eventuali movimenti di conto corrente aventi come beneficiario _____.

La domanda svolta in tal senso da _____ deve essere quindi respinta.

8. In ordine alle **passività ereditarie**, parte convenuta ha dato prova dell'esistenza di debiti inerenti al rapporto di lavoro con la badante e per le spese notarili relative alla successione, quantificabili in una somma totale di **12.584,61 Euro**.

Non rientrano invece tra i debiti ereditari le imposte di successione ù, trattandosi di un'obbligazione tributaria posta direttamente a carico solidale degli eredi, rispetto alle quali rimane da valutare il diritto alla restituzione di quanto anticipato dalla convenuta nell'interesse del coerede _____.

8. Deve quindi essere esaminata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie svolta da parte attrice.

Tenuto conto dei valori complessivi del *relictum* (107.394,69 Euro), delle passività ereditarie (12.584,61 Euro) e del *donatum* (125.000 Euro), il valore complessivo dell'**asse ereditario** come risultante dalla riunione fittizia è pari a **219.810,08 Euro**.

Ai sensi dell'art. 537 c.c., quando i figli sono più di uno la quota loro riservata è pari a 2/3 della massa ereditaria, da dividersi in parti uguali. La **quota riservata all'attore** è quindi pari al valore di **73.270,03 Euro** (219.810,08/3).

Il testamento di _____ dispone della totalità dei beni relitti al momento dell'apertura della successione, con integrale devoluzione degli stessi alla figlia _____. Risulta inoltre che l'attore abbia ricevuto in vita dal *de cuius* la somma di 20.000 Euro a titolo di liberalità, sotto forma di premi versati al momento della sottoscrizione dalla polizza assicurativa a lui cointestata.

Vi è quindi manifesta lesione della quota di riserva spettante a _____ a seguito dell'apertura della successione testamentaria di _____.

Il Collegio ritiene, quindi, accertata la lesione della quota di legittima spettante *ex lege* a _____, con conseguente accoglimento della domanda di riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo del 28.4.2008, sino a concorrenza dell'importo totale di 53.270,03, in modo da assicurare la completa reintegrazione della quota riservata.

9. Per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione svolta dall'attore, si viene a costituire una comunione ereditaria tra le parti sui beni ereditari oggetto delle disposizioni testamentarie ridotte. La consistenza della quota spettante a _____ si ricava dalla proporzione tra il valore complessivo dei predetti beni (107.394,69 Euro) e l'entità della lesione della quota di riserva come sopra accertata (53.270,03 Euro). All'esito della operazione matematica è quindi possibile accertare che tale quota è pari a 62/125.

La quota così individuata, unita alle quote di 1/3 già di titolarità di _____ su due dei tre immobili caduti in successione, comportano l'attribuzione a _____ delle seguenti quote complessive sui beni ereditari:

- 187/375 dell'intera unità immobiliare di via _____, con la rimanente parte di 188/375 di titolarità di _____;
- 187/375 dell'intero terreno di _____, subalterno 208, con la rimanente parte di 188/375 di titolarità di _____;
- 62/125 del terreno di _____, subalterno 191, con la rimanente parte di 63/125 di titolarità di _____;
- 62/125 della giacenza del conto corrente intestato al *de cuius*, con la rimanente parte di 63/125 di titolarità di _____;
- 62/125 dei gioielli in oro, con la rimanente parte di 63/125 di titolarità di _____.

10. Rimane da esaminare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i coeredi, e tutte le domande connesse a tale scioglimento, rispetto alle quali è necessario rimettere la causa sul ruolo per un supplemento di attività istruttoria.

Il Tribunale ritiene di non potersi avvalere della sola stima degli immobili compresi nel patrimonio ereditario già elaborata dalla c.t.u. in quanto non esaustiva ai fini di una loro eventuale assegnazione o vendita.

Il c.t.u. dovrà infatti compiere in contraddittorio con le parti tutte le ulteriori verifiche tecniche occorrenti (i) per la corretta identificazione - catastale e urbanistica - degli immobili caduti in successione, (ii) per la valutazione della loro regolarità catastale, edilizia e urbanistica, (iii) per la determinazione del loro attuale valore di mercato e (iv) per la predisposizione di un progetto divisionale, anche mediante eventuale assegnazione.

Ogni altra questione - scioglimento della comunione, definizione delle modalità di attuazione della divisione anche mediante collazione, definizione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti e spese di lite - è pertanto rimessa alla sentenza definitiva, nella quale si terrà anche considerazione dell'accordo *medio tempore* intervenuto tra le parti (di cui hanno dato atto all'udienza del 6.6.2024) di assegnazione dei preziosi alla convenuta con pagamento all'attore della somma di 3.350 Euro.

11. Per effetto del rigetto della domanda di accertamento della nullità del testamento svolta da _____, visti gli artt. 2668 e 2652 n. 7) c.c., deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso (i) l'Ufficio provinciale di Milano 1, con presentazione n. 7 del 3.2.2021, registro generale n. 7353, registro particolare 4867, e presso (ii) l'Ufficio provinciale di Genova, con presentazione n. 21 del 19.2.2021, registro generale n. 5773, registro particolare 4380, nella sola parte in cui tali trascrizioni si riferiscono alla domanda "*a) di dichiarare l'invalidità o la nullità e/o l'annullamento del testamento olografo pubblicato dal notaio dott.ssa _____ in data 28.3.2019, repertorio 13672 e per l'effetto ricostruito l'asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divisionali*", condizionatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Non vi è invece la prova dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale di riduzione avanzata da parte attrice, con conseguente impossibilità di disporre l'annotazione della presente sentenza a margine della stessa.

PQM

Il Tribunale di Milano, visti gli artt. 277 c.p.c. e 279 comma 1 nn. 3) e 4) c.p.c., pronunciando in via definitiva limitatamente ad alcune delle domande nella causa tra le parti indicate in epigrafe:

- respinge la domanda svolta da _____ di accertamento della nullità del testamento olografo di _____ datato 28.4.2008 e pubblicato dal notaio _____ in data 28.3.2019, repertorio 13672, raccolta 10137, e, per l'effetto, dichiara l'apertura della successione testamentaria di _____ in virtù delle disposizioni di ultima volontà ivi riportate;
- respinge la domanda di _____ di accertamento dell'obbligo di _____ di presentazione del rendiconto della gestione del patrimonio di _____
- accerta e dichiara la natura di donazione indiretta dei versamenti dei premi assicurativi effettuati da _____ al momento della stipula delle polizze vita n. 50008331709 e n. 5000397054 per l'importo di 90.000,00 Euro a favore di _____ e per l'importo di 20.000,00 Euro a favore di _____
- accerta la natura di liberalità del versamento di 15.000,00 Euro effettuato da _____ a favore di _____ in data 28.8.2014;
- respinge le domande svolte da _____ di accertamento dell'esistenza di donazioni indirette o della nullità di donazioni effettuate da _____ a favore di _____
- accoglie la domanda di _____ di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di _____ del 28.4.2008, sino a concorrenza dell'importo 53.270,03 Euro, con la conseguente costituzione di una comunione ereditaria tra _____ sui beni ereditari oggetto delle disposizioni testamentarie dichiarate inefficaci, con quota di 62/125 in favore di _____ e di 63/125 in favore di _____
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Milano di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso l'Ufficio provinciale di Milano 1, con presentazione n. 7 del 3.2.2021, registro generale n. 7353, registro particolare 4867, e al Conservatore dei registri immobiliari di Genova di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata presso l'Ufficio provinciale

di Genova, con presentazione n. 21 del 19.2.2021, registro generale n. 5773, registro particolare 4380, in entrambi i casi per la sola parte in cui le trascrizioni si riferiscono alla domanda “a) di dichiarare l’invalidità o la nullità e/o l’annullamento del testamento olografo pubblicato dal notaio dott.ssa _____ in data 28/03/2019, repertorio 13672 e per l’effetto ricostruito l’asse ereditario, individuate le quote degli eredi e i lotti divisionali”, il tutto condizionatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;

- pone definitivamente a carico di _____ le spese della c.t.u. grafologica come già liquidate in corso di causa;
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della c.t.u. estimativa immobiliare, come già liquidate in corso di causa;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Così deciso in Milano il 4 marzo 2025.

Il presidente
dott.ssa _____

Il giudice estensore
dott. l _____

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della m.o.t. dott.ssa _____